

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI ,14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 10/D

(Decisioni della Commissione Vertenze Economiche)

La Commissione Vertenze Economiche, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 17 dicembre 2009, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Avv. Fabio Di Cagno, Presidente, Avv. Roberto Borgogno, Vice Presidente, Avv. Marco Baliva, Avv. Roberto Pellegrini, Avv. Antonino Piro, Avv. Marina Vajana, Avv. Enrico Vitali, Componenti; Sig. Marco Cenciarelli, Segretario:

- 1. APPELLO N. 29 DELLA SOCIETA' S.S.D. GROTTAMMARE CALCIO 1899 A.R.L. CONTRO IL CALCIATORE LANGELLA PAOLO AVVERSO LA DELIBERA DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI PUBBLICATA SUL C.U. 58/1 L.N.D. DEL 28 SETTEMBRE 2009.**

La Commissione Vertenze Economiche rigetta l'appello della S.S.D. GROTTAMMARE CALCIO 1899 A.R.L. e, ordina per l'effetto, incamerarsi la tassa reclamo.

Visto l'art. 43, comma 6, N.O.I.F., dispone trasmettersi gli atti al Presidente Federale in sede per quanto di eventuale competenza.

- 2. APPELLO N. 30 DELLA SOCIETA' F.C. S.ANTONIO ABATE CONTRO IL CALCIATORE SCALZONE ANGELO GIUSEPPE AVVERSO LA DELIBERA DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI PUBBLICATA SUL C.U. 58/1 L.N.D. DEL 28 SETTEMBRE 2009.**

La Commissione Vertenze Economiche accoglie l'appello della F.C. S.ANTONIO ABATE e, per l'effetto, annulla l'impugnata decisione della Commissione Accordi Economici della L.N.D. Rimette gli atti alla Commissione medesima per il nuovo esame del merito.

Ordina restituirsi la tassa reclamo.

- 3. APPELLO N. 31 DEL CALCIATORE DEI MEDICI SIMONE CONTRO LA SOCIETA' F.C. BOLZANO 1996 AVVERSO LA DELIBERA DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI PUBBLICATA SUL C.U. 70/1 L.N.D. DEL 27 OTTOBRE 2009.**

La Commissione Vertenze Economiche accoglie l'appello del calciatore DEI MEDICI SIMONE e, per l'effetto, dichiara la società F.C. BOLZANO 1996 tenuta a corrispondere ad esso calciatore l'importo di euro 1.600,00.

4. RECLAMO N.32 DELLA SOCIETA' U.S.D. GAVORRANO CONTRO L'A.C. CESENA S.P.A. AVVERSO LA CERTIFICAZIONE DELL'UFFICIO LAVORO E PREMI DELLA F.I.G.C. IN ORDINE AL PREMIO DI ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE TECNICA (EX ART. 99 N.O.I.F.) PER IL CALCIATORE VALERIO NICCOLO' ROSSETI.

La Commissione Vertenze Economiche dichiara improponibile il reclamo della società U.S.D. GAVORRANO. Visto l'art. 33, comma 13, C.G.S., dispone incamerarsi la tassa reclamo.

5. RECLAMO N.33 DELLA SOCIETA' POL. ARZACHENA CONTRO LA SPAL 1907 S.P.A. AVVERSO LA CERTIFICAZIONE DELL'UFFICIO LAVORO E PREMI DELLA F.I.G.C. IN ORDINE AL PREMIO DI ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE TECNICA (EX ART. 99 N.O.I.F.) PER IL CALCIATORE MELONI GIUSEPPE.

La Commissione Vertenze Economiche dichiara improponibile il reclamo della società POL. ARZACHENA. Visto l'art. 33, comma 13, C.G.S., dispone incamerarsi la tassa reclamo.

6. RECLAMO N. 34 DELLA SOCIETA' VALENZANA CALCIO S.R.L. CONTRO LA U.S. PRO VERCELLI S.R.L. TENDENTE AD OTTENERE IL RISARCIMENTO DEI DANNI ARRECATI ALL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI VALENZA IN OCCASIONE DELLA GARA VALENZANA - PRO VERCELLI DEL 01.02.2009 - CAMPIONATO L.I.C.P. 2^ DIVISIONE.

La Commissione Vertenze Economiche dichiara inammissibile il reclamo della società VALENZANA CALCIO S.R.L..

Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Fabio Di Cagno

Publicato in Roma il 17dicembre 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Giancarlo Abete